

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DEI CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA DEL  
PERSONALE DOCENTE**

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/21/CDA  
del 28 aprile 2021

**Emanato** con D.R. n. 80/21 del 5 maggio 2021

**In vigore dal** 6 maggio 2021

## Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Anno sabbatico

Art. 3 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei professori di prima e seconda fascia

Art. 4 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei ricercatori universitari

Art. 5 – Congedi dei ricercatori a tempo determinato

Art. 6 – Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici  
o privati, anche operanti in sede internazionale

Art. 7 – Esoneri e attività consentite

Art. 8 – Presentazione delle domande

Art. 9 – Relazione sull'attività svolta

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 12 – Norme finali

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione, ai professori, ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato, dei periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, di cui possono usufruire ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), nonché dell'art. 10 della L. n. 311/1958.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 78, della L. 12 novembre 2011 n. 183, tali autorizzazioni possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 240/2010. Nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti presso le Università in qualità di docente (professore e ricercatore).

## **Art. 2**

### **Anno sabbatico**

#### **(art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980)**

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. L'anno non può essere frazionato in più periodi. L'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un intero anno accademico ai fini di quanto previsto dall'art. 1.
2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto ad indennità di missione.
3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 230/2005 il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico, concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/1980, è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

### **Art. 3**

#### **Congedo per motivi di studio o ricerca dei professori di prima e seconda fascia**

**(art. 10 della L. n. 311/1958)**

1. I professori di prima e seconda fascia possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 311/1958. Di norma, tale congedo ha durata annuale (anno solare), ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo. L'anno non può essere frazionato in più periodi. L'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art. 1.
2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo, agli effetti della carriera e del trattamento economico.
3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

### **Art. 4**

#### **Congedo per motivi di studio o ricerca dei ricercatori universitari**

**(art. 34 del D.P.R. n. 382/80)**

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.

2. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio.
3. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni. Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio, oppure percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento. Il congedo è senza assegni quando, durante il periodo di congedo, il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.
4. Durante il periodo di congedo i ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

## **Art. 5**

### **Congedi dei ricercatori a tempo determinato**

1. Per giustificate ragioni di studio e /o di ricerca scientifica, può essere concesso al ricercatore a tempo determinato, sentito il Consiglio del Corso di Studio e il Dipartimento di afferenza, un congedo della durata massima di sei mesi in ciascun anno, considerando la data di inizio del rapporto e non quella dell'anno solare.
2. Il congedo per ragioni di studio e/o ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.
3. Durante il periodo di congedo, per quanto concerne il trattamento economico, si applicano le norme relative ai ricercatori a tempo indeterminato.
4. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento si applicano anche ai congedi di cui al presente articolo.

## **Art. 6**

### **Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale**

**(art. 7 della L. n. 240/2010)**

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Al collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 382/1980.
3. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

## **Art. 7**

### **Esoneri e attività consentite**

1. Durante il periodo di congedo/anno sabbatico, di cui al presente Regolamento, i professori e ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche. Sono consentite soltanto le attività didattiche che comportino un impegno occasionale, quali: il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di laurea, le attività di assistenza e orientamento studenti. È consentita, altresì, una limitata attività di didattica frontale, coerente con l'oggetto del progetto di ricerca, per un numero di ore di lezione complessivo non superiore a 15 all'anno. Sono consentite, sempre nel limite complessivo massimo di 15 ore all'anno, attività extra-impiego coerenti con l'oggetto del progetto di ricerca, anche se svolte su richiesta di più committenti.
2. I professori e ricercatori collocati in aspettativa/congedo/anno sabbatico hanno diritto a intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione

del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in aspettativa/congedo/anno sabbatico solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.

## **Art. 8**

### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di congedo/aspettativa/anno sabbatico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, indirizzate al Rettore e contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Coordinatore del Corso di Studio di afferenza, vanno presentate all'Ufficio Risorse Umane dell'Ateneo entro il 28 Febbraio dell'anno precedente.
2. Le domande dovranno necessariamente contenere:
  - a) l'esatta indicazione del periodo di congedo/aspettativa/anno sabbatico richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;
  - b) l'esatta indicazione dell'eventuale istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività, nonché l'allegazione della lettera di invito/accettazione dell'eventuale istituzione ospitante;
  - c) il programma e una relazione sull'attività da svolgere. In particolare, l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile ex-post e coerente con l'attività di ricerca del professore/ricercatore stesso. Il progetto dovrà contenere l'indicazione dei prodotti previsti, l'eventuale nominativo degli studiosi che collaboreranno alla ricerca;
  - d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
  - e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
  - f) per i congedi di cui agli artt. 3, 4 e 5 i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.

3. Il godimento, durante il periodo di congedo/aspettativa/anno sabbatico, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
4. L'Ufficio Risorse Umane provvede all'istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale e, successivamente, trasmette la domanda al Coordinatore del Corso di Studio di afferenza dell'interessato per l'acquisizione del parere.
5. Il Consiglio del Corso di Studio di afferenza dell'interessato esprime, sulla base delle proprie esigenze organizzative e di funzionamento, un parere vincolante sulla domanda di congedo/aspettativa/anno sabbatico, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) i riflessi in ordine ai requisiti minimi previsti per l'accreditamento dei corsi di studio;
  - b) la durata del periodo di congedo;
  - c) la possibilità di adeguata sostituzione didattica, anche per le commissioni di esame di cui il docente è titolare;
  - d) l'eventuale quantificazione dell'aggravio di spesa per il bilancio di Ateneo.
6. Il Consiglio del Corso di Studio trasmette il parere al Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato esprime parere vincolante sulla domanda di congedo/aspettativa/anno sabbatico sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:
  - a) rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze di produttività scientifica e/o di miglioramento dell'offerta didattica;
  - b) il progetto di ricerca deve essere sviluppato in ambiente scientifico altamente qualificato, italiano o estero;
  - c) durata del congedo/aspettativa/anno sabbatico e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
  - d) necessità di funzionamento del Dipartimento ed eventuale ricorso a didattica sostitutiva con il minor aggravio di spese;



- e) osservanza del criterio di rotazione fra i singoli docenti.
6. Le delibere del Consiglio di Dipartimento, con la relativa documentazione istruttoria, vengono sottoposte al parere del Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, il Rettore provvede con Decreto ad autorizzare il congedo/aspettativa/anno sabbatico.
  7. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi inclusa l'assenza di spesa per l'eventuale didattica sostitutiva, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse secondo un criterio di rotazione tra i diversi Dipartimenti/Corsi di Studio e le diverse aree disciplinari, alla luce del quadro generale delle richieste pervenute. Laddove la richiesta di congedo/aspettativa/anno sabbatico comporti un aggravio di spesa per il bilancio di Ateneo, dovrà essere altresì acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.
  8. Al termine del periodo di aspettativa/congedo/anno sabbatico, il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare all'Ufficio Risorse Umane la ripresa in servizio del professore/ricercatore.

## **Art. 9**

### **Relazione sull'attività svolta**

1. Entro un mese dal termine del periodo di congedo/aspettativa/anno sabbatico di cui al presente Regolamento, il professore o ricercatore che ne ha fruito presenta al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
2. La relazione deve essere approvata dal Senato accademico dopo aver acquisito il parere del Consiglio del Corso di laurea di afferenza del professore o del ricercatore interessato. Il parere del Consiglio del Corso di laurea deve essere comunicato al Senato accademico entro un mese dalla presentazione della relazione.
3. Per i professori e ricercatori a tempo indeterminato si terrà conto dell'approvazione della relazione, o della sua mancanza, nella valutazione ai fini della progressione stipendiale triennale.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Qualora il Senato Accademico ritenga di non approvare la relazione scientifica sull'attività svolta nel periodo di congedo, propone al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione a carico dell'interessato della sospensione per un anno della possibilità di presentare domanda per l'assegnazione dei fondi di ricerca individuali.

## **Art. 11**

### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. La relativa disciplina si applica ai congedi/aspettative/anni sabbatici in fruizione dall'anno accademico 2021/2022.

## **Art. 12**

### **Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 8, comma 1, è posticipato di 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

## Allegato 1

Al Direttore del Dipartimento  
Al Magnifico Rettore dell'Università Europea di Roma

**Oggetto: Istanza per la concessione dell'anno sabbatico, del congedo per motivi di studio o di o di ricerca e dell'aspettativa per lo svolgimento di attività presso organismi pubblici e privati.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

- Professore di I fascia
- Professore di II fascia
- Ricercatore a tempo indeterminato
- Ricercatore a tempo determinato

per il SSD \_\_\_\_\_ presso il Dipartimento di Scienze Umane  
dell'Università Europea di Roma

### CHIEDE

di essere autorizzato/a a usufruire dell'Anno Sabbatico per l'AA \_\_\_\_/\_\_\_\_ (ai sensi dell'art 17 del DPR 382/1980 e dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

di essere autorizzato/a a usufruire del Congedo per motivi di studio di ricerca dei Professori di I e II fascia per l'A A \_\_\_\_/\_\_\_\_ (oppure) per un periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art 10 della L 311/1958, e dell'art.3 del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

di essere autorizzato/a a usufruire del Congedo per motivi di studio o di ricerca dei Ricercatori universitari per l'A.A \_\_\_\_/\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 34 del DPR n.382/80 e dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_):

di essere autorizzato a usufruire dei Congedi per Ricercatore a tempo determinato per un periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (max 6 mesi - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

di essere autorizzato/a a usufruire dell'aspettativa senza assegni per lo svolgimento presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale per l'AA \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 7 della L. n. 240/2010 e dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, emanato con D.R n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per svolgere attività presso \_\_\_\_\_).

A tal fine il/la sottoscritto/a allega il programma e la relazione sull'attività da svolgere (descrizione progetto, obiettivi, etc., così come indicato all'art. 8 del Regolamento di Ateneo).

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare tale richiesta, con relativi allegati, presso il Dipartimento di appartenenza, acquisito anche il parere favorevole del Consiglio del Corso di studio interessato/i, entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene avanzata la stessa.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 405, 496 del Codice penale e delle leggi speciali in materia

#### DICHIARA

- di non fruire durante tale periodo di corrispettivi per prestazioni professionali od impiegate;
- di non aver usufruito nell'ultimo decennio. di periodi di congedi di che trattasi che abbiano superato i due anni accademici;
- di non aver compiuto trentacinquesimo anno di anzianità di servizio alla data di decorrenza del periodo richiesto (tale cumulo e riferito a servizi svolti presso le Università in qualità di Professore e Ricercatore):
- di essere consapevole che entro due mesi dal termine del periodo/anno sabbatico di cui al presente Regolamento, Professori e Ricercatori dovranno presentare una relazione scientifica debitamente documentata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. La relazione, indirizzata al Direttore di Dipartimento di afferenza e per conoscenza al Rettore, va approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_